

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2018, proposto da
- I _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso in Milano, Via _____';

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____

ed elettivamente domiciliato in Milano, Via _____

presso _____ la _____ sede _____ dell'Avvocatura _____ comunale;

- Metropolitana Milanese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti _____ ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo in Milano, _____ n. 1;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore dell'Area Assegnazione Alloggi E.R.P. del Comune di Milano
in data 3 maggio 2018, notificato in data 16 maggio 2018, con il quale è stata pronunciata la
decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica n. _____
sito in Milano, Via _____ li proprietà del Comune di Milano e gestito da
Metropolitana Milanese S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Metropolitana Milanese
S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 26 luglio 2018, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 giugno 2018 e depositato il 9 luglio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore dell'Area Assegnazione Alloggi E.R.P. del Comune di Milano in data 3 maggio 2018, notificato in data 16 maggio 2018, con il quale è stata pronunciata la sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica n. [redacted] sito in Milano, Via [redacted] di proprietà del Comune di Milano e gestito da Metropolitana Milanese S.p.A.

La ricorrente, quale assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dove risiede con i propri familiari, in data 7 luglio 2016 ha ricevuto una diffida da Metropolitana Milanese. Nella diffida sono state segnalate la presenza di residui di cibo nelle cantine e di numerosi gatti randagi, asseritamente nutriti dalla ricorrente, e l'avvenuta manomissione delle grate delle finestre; in conseguenza di ciò, sono state intimate l'immediata sospensione della somministrazione di cibo ai felini e la sostituzione delle grate danneggiate. Alla predetta diffida la ricorrente ha replicato, negando tutti gli addebiti. Con una ulteriore diffida, datata 22 settembre 2017, Metropolitana Milanese, nel riscontrare le controdeduzioni della ricorrente, ha reiterato gli addebiti originari. In data 17 gennaio 2018, è stata inoltrata una ulteriore diffida con cui si è intimata alla ricorrente e ai suoi familiari la sospensione della somministrazione di cibo ai volatili sia nel cortile che nelle strade circostanti all'edificio di Via [redacted]. Con nota del 29 marzo 2018, il Comune di

Milano ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, motivato in ragione dei gravi danni provocati alle parti comuni dell'edificio, attraverso l'utilizzo improprio delle cantine e la manomissione delle grate poste alle finestre. La ricorrente, con raccomandata inviata in data 6 aprile 2018, ha contestato tutti gli addebiti.

Con il provvedimento impugnato attraverso il presente giudizio, il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio n. [redacted] Via [redacted] 1. 59, per aver "causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio". Assumendo l'illegittimità del predetto provvedimento decadenziale, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, lett. i), del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4, per violazione della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, per eccesso di potere per falsità dei presupposti, per assoluta carenza di istruttoria e di motivazione e per violazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 luglio 2018, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Con l'unica censura si assume l'illegittimità del provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, giacché gli addebiti rivolti alla ricorrente, riguardanti il danneggiamento delle grate e l'utilizzo improprio delle cantine, sarebbero sforniti di prova, non rilevando in alcun modo gli episodi di somministrazione di cibo ai volatili o ai gatti randagi, in quanto non posti a fondamento del citato provvedimento di decadenza.
 - 2.1. La doglianza è fondata.

Il Comune di Milano ha posto a fondamento della dichiarazione di decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio popolare il danneggiamento delle grate e l'utilizzo improprio delle cantine, senza tuttavia effettuare una istruttoria completa ed esaustiva, fondata su dati rilevati in maniera oggettiva. Difatti dall'esame degli atti posti a fondamento della predetta dichiarazione di decadenza emerge che la maggior parte delle informazioni non sono state apprese in via diretta dai pubblici ufficiali che sono intervenuti nella vicenda, ma sono il risultato delle testimonianze di soggetti non sempre chiaramente identificati e spesso si riferiscono a comportamenti della ricorrente o dei suoi familiari tenuti all'esterno dell'abitazione e irrilevanti ai fini della sussistenza o meno dell'idoneità a permanere negli alloggi popolari, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, lett. i), del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (per esempio, la sistematica somministrazione di cibo ai volatili in aree pubbliche, anche avvalendosi della collaborazione di terzi estranei).

Del resto, esaminando la Relazione di servizio dell'Unità Tutela Animali della Polizia locale del Comune di Milano del 13 febbraio 2016 (cfr. all. 10 al ricorso), nella quale si descrivono con dovizia di particolari i comportamenti della ricorrente e dei suoi familiari con riferimento alla somministrazione di cibo ai volatili in aree pubbliche, con riguardo alle effettive condizioni dell'alloggio ci si limita riportare delle testimonianze di terzi soggetti senza addurre degli elementi rilevati direttamente dagli agenti di Polizia locale e oggettivamente incontrovertibili.

Anche dall'esame delle diffide del 7 luglio e del 22 settembre 2016 di Metropolitana Milanese (cfr. all. 4 e 6 al ricorso), non emergono accertamenti oggettivi e inconfutabili che possono ricondurre con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari la somministrazione di cibo ad una colonia felina installata nella cantina dopo aver danneggiato le grate, trattandosi soltanto di testimonianze o affermazioni non suffragate da prove oggettive.

Infine, nessun rilievo possono rivestire le considerazioni svolte soltanto in sede di memorie difensive del Comune e di Metropolitana Milanese – tra le altre, la morosità accumulata e le condizioni igieniche dell'appartamento –, in quanto rappresentano una motivazione postuma e perciò inammissibile (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 11 maggio 2018, n. 2843).

Pertanto, essendosi al cospetto di un provvedimento adottato in carenza di un adeguata istruttoria, che impedisce di addebitare con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari le responsabilità che dovrebbero fondare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, non può che ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione.

2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la doglianza deve essere accolta.

3. La fondatezza della predetta censura determina l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato, impregiudicata l'eventuale rinnovazione del procedimento, conformandosi alla presente sentenza.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza: in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non revocata in corso di giudizio, i compensi al suo difensore, che verranno determinati con separato decreto, ex art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, andranno successivamente rifusi dalla parte soccombente non ammessa al patrocinio – in specie il Comune di Milano - mediante pagamento degli stessi importi a favore dello Stato, giusta art. 133 d.P.R. cit..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di giudizio secondo quanto stabilito in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO